

IMPOSTE SUL REDDITO

Crowdfunding e la tassazione dei redditi

di Raffaele Pellino

Un fenomeno che sta trovando larga diffusione negli ultimi anni è quello del ***crowdfunding***: si tratta di una modalità di **finanziamento “collettivo”** a cui partecipa un elevato numero di investitori che, utilizzando specifici portali internet, sostengono (anche con investimenti di modesta entità) **progetti imprenditoriali** di qualsiasi genere, ricevendo in cambio un **“premio”** o una **ricompensa**. In relazione al tipo di finanziamento è possibile distinguere diversi modello di ***crowdfunding***:

- il ***donation-based***, è un modello utilizzato per finanziare progetti destinati alla comunità e, quindi, **donare** una determinata somma ad un ente **no-profit**, senza ricevere alcunché;
- il ***reward based***, è un modello che permette di finanziare un progetto ricevendo in cambio una **ricompensa**, commisurata alla **donazione**, in genere **non in danaro**; ad esempio, si finanzia uno spettacolo musicale ottenendo in cambio i biglietti per assistere al concerto;
- ***l'equity based*** è un modello di ***crowdfunding*** che consente all'investitore di entrare a pieno titolo nella **compagine societaria dell'azienda finanziata**, acquistando una **partecipazione al capitale** della stessa: in tal caso, l'investitore potrà beneficiare di tutti i **diritti patrimoniali** e **amministrativi** che derivano dalla **partecipazione** nell'impresa;
- ***royalty based***, è un modello in cui l'investitore – finanziando una determinata iniziativa - riceve in cambio parte dei **profitti dell'impresa** (le **royalties**).

L'attività di ***“peer to peer lending”***, in particolare, attraverso l'utilizzo di **piattaforme online**, mette in relazione soggetti (privati o azienda) che necessitano di risorse finanziarie e coloro che sono interessati a prestare denaro (**“prestatori”**): **chi effettua il prestito riceve un interesse** il cui tasso è commisurato al rischio dell'operazione (rileva il **rating** assegnato al **richiedente**, minore è il **rating** e più alto è il **tasso di interesse** da corrispondere per ripagare il capitale).

La **piattaforma** (o **marketplace**) svolge una funzione di **intermediario** nonché gestisce i flussi dai richiedenti ai prestatori. Occorre, qui sottolineare che, il ***peer to peer lending*** è una forma di ***crowdfunding*** che ha ad oggetto il **capitale di debito**, mentre, l'***equity crowdfunding*** ha ad oggetto un investimento in **capitale di rischio**.

Sul piano più strettamente fiscale, la **Legge di Bilancio 2018**, ha cercato di fornire una regolamentazione *ad hoc* per tale tipologia di investimento. Tuttavia, per meglio comprendere i diversi aspetti fiscali occorre fare un passo indietro.

La prima regolamentazione in materia ha avuto origine con il **D.L. 179/2012**: con tale decreto il legislatore ha previsto la possibilità per le **startup innovative**, in deroga al divieto di cui all'**articolo 2468, comma 1, cod. civ.**, di offrire al pubblico prodotti finanziari anche attraverso portali *online* per la raccolta di capitali. Successivamente, il **D.L. 3/2015** ha esteso la disciplina del **crowdfunding** alle **Pmi innovative** e ad altre società che investono prevalentemente in **start-up innovative** o in **Pmi innovative**. Ancora, il **crowdfunding** - ad opera della **Legge di Bilancio 2017** e del **D.L. 50/2017** - è stato esteso alla raccolta di capitale di rischio da parte di tutte **Pmi** costituite in forma di **società a responsabilità limitata**, secondo la definizione della disciplina europea.

Con **Legge di Bilancio 2018**, come anticipato, è stato dato un quadro normativo certo al regime fiscale dei proventi derivanti dall'attività di **crowdfunding** nella forma **peer to peer lending**.

Infatti, a decorrere dal **01/01/2018**, attraverso l'introduzione nell'**articolo 44, comma 1, Tuir** della **nuova lettera d-bis**), sono stati espressamente **ricompresi tra i "redditi di capitale"** i **proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme** di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme *P2P Lending*) gestite da società iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'**articolo 106 D.Lgs. 385/1993** o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'**articolo 114 D.Lgs. 385/1993**.

Conseguentemente, i **gestori della piattaforma** (operando quali sostituti d'imposta) saranno tenuti ad operare una **itenuta a titolo d'imposta del 26%** sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche.

Con riferimento al periodo d'imposta **2017**, invece, le remunerazioni (**interessi**) conseguiti dai privati attraverso i suddetti investimenti concorrono alla base imponibile dell'Irpef e, pertanto, sono tassati in base al relativo scaglione Irpef.

Nell'ambito del modello dichiarativo, questi vanno riportati nel **rgo RL2** del **quadro RL**, indicando l'eventuale ritenuta d'acconto operata dai gestori.

Così, ad esempio, un contribuente che stipula due diverse tipologie di finanziamenti **peer to peer lending** di cui uno nel **2017** e l'altro nel **2018** sarà soggetto a **due diverse modalità di tassazione**: se per l'anno 2017 sono stati corrisposti gli interessi relativi al finanziamento effettuato, questi vanno dichiarati nel **rgo RL2** del modello **redditi PF 2018**; diversamente, gli interessi percepiti in relazione all'anno 2018 saranno assoggettati alla **itenuta a titolo d'imposta** e, quindi, **non saranno indicati** nell'ambito dello modello **redditi 2019**.

Seminario di specializzazione

LA DICHIARAZIONE DELLE PERSONE FISICHE E IL MODELLO 730

Scopri le sedi in programmazione >